


Copia



**PROCURA della REPUBBLICA
presso il Tribunale di PESCARA**



PP.2/2016

Pescara 3.3.2016

Al Sig. Questore
PESCARA

Al Sig. Comandante Provinciale
dei Carabinieri
PESCARA

Al Sig. Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza
PESCARA

Al Sig. Comandante Provinciale
del Corpo Forestale dello Stato
PESCARA

Ai Sigg. ri Comandanti della Polizia Municipale
dei Comuni della Provincia di
PESCARA

E, p.c.: Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte d'Appello di
L'AQUILA

Al Sig. Procuratore Aggiunto e ai Sigg. Sostituti
SEDE

**Oggetto: Direttiva alla P.G. in materia di prescrizioni ed estinzione delle
contravvenzioni ai sensi degli artt. 318 bis - 318 octies del D.L.vo 152/2006
(Norme in materia ambientale).**

Trasmetto in allegato l'elaborato redatto dai magistrati del Gruppo I
(Pubblica Amministrazione) perché valga come direttiva di comportamento per
la P.G. nelle indagini per i reati contravvenzionali previsti dal D.L.vo
152/2006.

~~Si vorrà diffondere quanto sopra a tutti i Uffici dipendenti.~~

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Federico di Servo



Procura della Repubblica PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARA

OGGETTO: Direttive alla P.G. in tema di prescrizioni ed estinzione delle contravvenzioni ambientali ai sensi degli artt. 318 *bis*-318 *octies* del D.Lgs 152/2006

La legge 22 maggio 2015 n. 68 – recante “*Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente*”, entrata in vigore il 29 maggio 2015 – introduce, accanto ad altre disposizioni incriminatrici in materia ambientale, un innovativo iter estintivo delle contravvenzioni ambientali previste dal D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152.

La disciplina è dettata dagli artt. 318 *bis*-318 *octies*, introdotti in seno al predetto (Testo Unico Ambientale, d’ora in poi: TUA).

Qui di seguito si elencano le norme novellate, in sintesi e nella specie:

- l’art. 318-*bis* definisce il campo di applicazione del nuovo istituto, applicabile alle contravvenzioni ambientali previste dal TUA che non abbiano cagionato “danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”;
- l’art. 318 *ter* riguarda le prescrizioni da impartire al contravventore, la competenza dell’organo di vigilanza (o della polizia giudiziaria), il termine per la regolarizzazione, l’obbligo di comunicazione della notizia di reato al P.M.;
- l’art. 318 *quater* regola la verifica dell’adempimento e l’irrogazione della sanzione pecuniaria, entro termini determinati, attraverso una serie di fasi procedurali;
- l’art. 318 *quinquies* prevede obblighi di comunicazione da parte del P.M., che abbia in qualsiasi altro modo notizia della contravvenzione, all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria, per consentire l’attivazione degli adempimenti previsti dagli artt. 318 *ter*-318 *quater*;
- l’art. 318 *sexies* stabilisce i termini di sospensione del procedimento penale e le attività di indagine e cautelari effettuabili in loro pendenza;
- l’art. 318 *septies* prevede l’estinzione della contravvenzione a seguito sia del buon esito della prescrizione che del pagamento della sanzione amministrativa, cui consegue l’archiviazione del procedimento da parte del P.M.. La disposizione configura, infine, l’ipotesi di adempimento tardivo o con modalità diverse della prescrizione, facendone derivare la possibile applicazione di un’oblazione (*facoltativa*) con il richiamo all’art. 162-*bis* c.p.;
- l’art. 318 *octies* reca una norma transitoria per la quale la disciplina per l’estinzione delle contravvenzioni non si applica ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

Trattasi di una disciplina elaborata sulla falsa riga degli istituti di estinzione degli illeciti in materia di sicurezza sul lavoro previo adempimento delle prescrizioni impartite e del pagamento di somma determinata a titolo di sanzione pecuniaria previsto agli artt. 20 e segg. del d.lgs 19 dicembre 1994, n. 758 [ora richiamati dall’art. 301 del d.lgs 9 aprile 2008 n. 81],



alle cui elaborazioni giurisprudenziali può farsi sin d'ora generale rinvio, quantomeno sulla natura giuridica della prescrizione¹.

Ciò premesso e stante il rilevante dato di incidenza delle nuove disposizioni, si impone la redazione di linee guida investigative – operative volte a coordinare al meglio l'attività di questa Procura della Repubblica e quella della polizia giudiziaria e degli organi di vigilanza aventi competenza in materia ambientale.

Sin d'ora, tuttavia, nello spirito della nuova legge, si sottolinea l'esigenza che gli operatori tutti – organi di vigilanza, servizi di p.g. e sezione di p.g.-Aliquota CFS, quali saranno chiamati, spesso, a cooperare tra loro – si approccino alle nuove norme in una dimensione concertata ed efficientista, dovendosi scongiurare ogni sorta di frazionamento di competenze o di cieca settorializzazione burocratica. Questo settore – connotato da alto tecnicismo e da elevata specializzazione degli interventi – esige più di ogni altro la confluenza di sinergie tecnico-operative ed interventi solleciti sulle prescrizioni da impartire, con immediata rimozione della fattispecie illecita onde evitare l'inverarsi di quel danno o quel pericolo di danno che l'istituto di nuova introduzione mira precipuamente ad evitare, in una condivisibile dimensione anticipata di protezione del bene ambiente latamente inteso.

Ai fini dell'individuazione delle autorità destinatarie delle presenti linee guida si individuano qui di seguito le articolazioni di p.g. che saranno investite delle nuove procedure prescrittive in tema di contravvenzioni ambientali:

- CORPO FORESTALE DELLO STATO (Comando Provinciale di Pescara - NIPAF e Comandi Stazione);
- NOE CC Pescara (che coadiuverà i Comandi Stazione CC, NORM e RONInv. CC Pescara);
- NAS CC Pescara (che coadiuverà i Comandi Stazione CC, NORM e RONInv. CC Pescara);
- CAPITANERIA di Porto- Guardia Costiera di Pescara
- ARTA di Pescara (che coadiuverà, se richiesta, personale della ASL);

Gli altri servizi di polizia giudiziaria (POLIZIA DI STATO, nelle varie articolazioni: in particolare POLIZIA STRADALE; GUARDIA DI FINANZA, nei vari scomparti territoriali, in particolare la Sezione volanti) potranno fare riferimento, per profili di specializzazione, al

¹ "L'atto con il quale l'organo di vigilanza, ai sensi dell'art. 20 d.l.g. 19 dicembre 1994, n. 758, avendo accertato una contravvenzione alla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, impartisce le opportune prescrizioni fissando un termine per l'eliminazione delle irregolarità, non è annoverabile fra i provvedimenti amministrativi - dovendosi ad esso attribuire, invece, natura di atto di polizia giudiziaria - ed è quindi sottoposto alle impugnazioni previste per i suddetti provvedimenti, tanto in sede amministrativa quanto in sede giurisdizionale": così Cass. pen., Sez. I, 2 marzo 2000, n. 1037, Rizzotti, Riv. 215391 (nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha risolto in favore del tribunale ordinario il conflitto di giurisdizione fra detto tribunale ed il TAR il quale, a seguito di ricorso proposto dalle Ferrovie dello Stato avverso un atto di prescrizione adottato ai sensi dell'art. 20 del d.l.g. n. 758/94, ne aveva sospeso l'esecuzione: sospensione in base alla quale la persona fisica tratta a giudizio davanti al tribunale ordinario per rispondere delle riscontrate contravvenzioni alle norme antinfortunistiche aveva sostenuto l'improcedibilità di detto atto). Negli stessi termini, v. da ultimo Cass. Civ., Sez. III, ord. 9 marzo 2012, n. 3694, Azienda Servizi Persone Don Cavalletti c./ Min. Lavoro Politiche sociali e altri, Riv. 621896: "In materia di sicurezza ed igiene del lavoro, la prescrizione di regolarizzazione impartita dall'organo di vigilanza ex art. 20 del d.l.g. n. 758/1994, richiamato dall'art. 15 del d.l.g. n. 124/2004, non è un provvedimento amministrativo, ma un atto tipico di polizia giudiziaria, non connotato da alcuna discrezionalità, neppure tecnica, ed emesso sotto la direzione funzionale dell'autorità giudiziaria ex art. 55 c.p.p. Ne consegue che il relativo verbale non può essere impugnato davanti al giudice amministrativo, restando ogni questione devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario penale, presso il quale ogni doglianza può essere fatta valere nel procedimento conseguente all'eventuale inottemperanza della prescrizione".



CORPO FORESTALE DELLO STATO - Comando Provinciale di Pescara, che si attiverà anche in subdelega.

Il campo di applicazione.

Il novello art. 318 *bis* TUA designa anzitutto il campo di applicazione della nuova disciplina della prescrizione a fini di regolarizzazione, testualmente riferita alle contravvenzioni in materia ambientale "previste dal presente decreto", cioè dal medesimo d.lgs 152/2006 all'interno del quale è stata inserita la novella².

Poiché il novello istituto presuppone l'ammissione del contravventore (che abbia regolarizzato) al pagamento in via amministrativa di "una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda" stabilita per la contravvenzione commessa ai sensi dell'art. 318 *quater*, comma 2, TUA, deve trattarsi, evidentemente, di contravvenzioni punite con l'ammenda, da sola oppure alternativa alla pena dell'arresto. La procedura prescrittiva, pertanto, non si applica se le contravvenzioni sono punite solo con la sola pena dell'arresto (ad es.: art. 137, comma 3, comma 4, comma 8, comma 11, comma 13, TUA; art. 255, comma 3, TUA; art. 279, comma 5, TUA) e a quelle punite con l'ammenda cumulativa alla pena dell'arresto (ad es.: art. 137, comma 2, comma 5, comma 6, TUA; art. 256, comma 1, lett. b), comma 3, comma 5, comma 6 primo periodo, TUA; art. 257, comma 2, TUA; art. 259, comma 1, TUA; art. 261 *bis*, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5, comma 6, comma 7, TUA).

Va precisato che il legislatore consente il procedimento estintivo di cui trattasi solo con riferimento alle ipotesi contravvenzionali che non hanno cagionato danno di pericolo concreto e attuale di danno o di pericolo di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Esemplificando, l'attivazione del potere prescrittivo riguarderà *in astratto* i seguenti titoli contravvenzionali compresi nel TUA:

- ✓ art. 137, comma 1, comma 7, comma 9, comma 10, comma 12, comma 14, TUA;
- ✓ art. 256, comma 1, lett. a) TUA;
- ✓ art. 257, comma 1, TUA;
- ✓ art. 261 *bis*, comma 9, comma 10, comma 11, TUA;
- ✓ art. 279, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 6, TUA.

È altresì necessario precisare che in presenza di sole violazioni amministrative, non sono attivabili i poteri prescrittivi della p.g.

La valutazione dell'esclusione del potere prescrittivo per le ipotesi in cui si ravvisi un danno o pericolo di esso per l'ambiente è rimessa *caso per caso* al prudente apprezzamento dell'organo di vigilanza o degli operatori di p.g. che accertano l'illecito. Non è infatti prevista *ex lege* una formale interlocuzione preventiva con il P.M. in ordine alla sussistenza o no della condizione ostativa.

² In realtà, qualche dubbio interpretativo si è già posto a prima lettura per il fatto che la norma fa menzione solo delle "ipotesi contravvenzionali", sebbene nella intitolazione della nuova parte VI *bis* si parli anche di "illeciti amministrativi". Allo stato - salvo future "aperture giurisprudenziali" della disciplina estintiva o contravvenzionale generalmente riconducibili nella "materia ambientale" - il campo di applicazione del nuovo istituto deve ritenersi limitato alle sole contravvenzioni contemplate nel Codice dell'Ambiente, data anche la natura eccezionale delle previsioni di nuovo conio, non estensibili analogicamente sulla base di un generale canone ermeneutico.



Data la natura elastica della clausola eccezzuativa, suscettibile peraltro di applicazione discrezionale in funzione del grado di specializzazione dell'organo accertatore³, occorre però scongiurare - nella prassi - ingiustificati ritardi od improprie preclusioni applicative: pertanto nei casi dubbi per i quali l'evidenza del danno o di un pericolo concreto ed attuale di danno non siano (immediatamente) verificabili mediante l'ordinaria attività di controllo, gli operanti interloquiranno telefonicamente con il Dirigente dell'organo di p.g. che solo nei casi di eccezionale complessità potrà attivare l'interlocuzione con il PM turno

L'organo accertatore, dovrà esplicitare nella propria nota di p.g. redigenda, le ragioni che impediscono di procedere ad impartire prescrizioni a fini di regolarizzazione, il che significa che deve illustrare l'esistenza in fatto dell'impossibilità di rimuovere la condizione di irregolarità, per essersi già irrimediabilmente realizzato quel danno o quel pericolo concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Al riguardo, è auspicabile che la p.g. proceda ad una redazione analitica della C.N.R. con predisposizione di separato fascicolo fotografico - redatto a parte in modo che sia producibile in sede dibattimentale ex art. 234 c.p.p. - ove dia conto anche visivamente della già inverte fattispecie di danno o comunque dei rilievi critici in termini di pericolo concreto ed attuale di danno.

È del pari auspicabile - ancorché per altre ragioni estintive - che la notizia di reato evidenzi se il comportamento accertato possa o meno essere considerato abituale ai sensi dell'art. 131 bis c.p.⁴: all'uopo si rende necessario che già in sede di redazione della C.N.R. si evidenzi *sempre* - evitando così di dover conferire apposita delega ogni volta - i precedenti di polizia risultanti dalle banche dati a nome del soggetto deferito per fattispecie ambientali.

Ai fini di mera esemplificazione nelle ipotesi di cui agli art. 192 e 256 ovvero di abbandono e deposito incontrollato di rifiuto è previsto già un meccanismo di rimozione, avvio e recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi su ordinanza comunale; in tal caso, quindi, non scatterebbe l'istituto prescrittivo, essendovi un danno già invertito.

In secondo luogo, va evidenziato che è comunque consentito un "recupero" giurisdizionale della procedura estintiva, ancorché esclusa in prima battuta dalla p.g.: è infatti fatta salva rispetto alle prime determinazioni "preclusive" degli operanti la possibilità che il P.M. richieda all'organo di vigilanza di provvedere "agli adempimenti di cui agli articoli 318 ter e 318 quater". Ciò si potrà verificare allorquando il Magistrato ritenga insussistente la

³ In effetti, l'apprezzamento del danno o del pericolo di danno non è scevro da margini di opinabilità, che non trovano conforto obiettivo in puntuali indicazioni del legislatore. Per esemplificare, le fattispecie contravvenzionali di cui all'art. 256, comma 1, TUA, dirette a sanzionare l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, pur se relative a rifiuti pericolosi non per ciò solo possono considerarsi dannose o concretamente pericolose dei beni sindacali (le risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette).

⁴ Fattispecie estintiva di diversa matrice e ratio, della cui (in)sussistenza, tuttavia, rispetto al caso concreto è opportuno che l'A.G. sia tempestivamente notizia, mediante ogni informazione utile dalle banche dati in uso alle forze di polizia. L'ambito di applicazione del nuovo istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) è infatti circoscritto ai comportamenti non abituali: espressione più ampia della definizione tecnica di reati (propriamente od eventualmente) abituali avendo peraltro il legislatore delegato precisato che il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore:

a) sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (v. artt. 102, 103, 104, 105, 108 c.p.); in proposito la legge richiede espressamente la *declaratoria*, evincibile dal certificato del casellario giudiziale, quindi la sussistenza, in astratto, delle condizioni per essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza non dovrebbe rilevare a fini di esclusione all'accesso all'istituto in esame;

b) oppure abbia commesso più reati della stessa indole (art. 81 c.p.v., c.p.), anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate;

In quest'ultimo caso, poiché il legislatore ha utilizzato l'espressione "reati della stessa indole", non rileva ai fini di esclusione all'accesso al nuovo istituto la recidiva specifica, in quanto dopo la legge Cirilli, come noto, tale condizione è riservata ai delitti non colposi o non alle contravvenzioni; rileveranno, quindi, anche precedenti giudiziari evincibili dal casellario per contravvenzioni o fatti colposi.



condizione ostativa e non satisfattiva la determinazione dell'organo di vigilanza o della p.g. operante, e ciò al fine di non precludere all'interessato l'accesso ad un istituto *di favor* dando accesso alla procedura che potrebbe portare alla estinzione del reato.

La procedura delle prescrizioni.

La disciplina delle prescrizioni prevede agli artt. 318 *ter* e segg. che l'organo di vigilanza:

- debba impartire al contravventore un'apposita prescrizione ["asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata": ciò significa che quando a procedere è la polizia giudiziaria non specializzata, è necessario che questa si coordini con gli organi tecnici operanti in materia ovvero con altri organi di polizia giudiziaria "specializzata"], fissando un termine per la regolarizzazione ["deve trattarsi di un termine "non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario"];
- verifichi se la prescrizione sia stata adempiuta nel termine fissato e in caso positivo inviti il contravventore al pagamento in via amministrativa della sanzione pecuniaria predeterminata (un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa);
- comunichi infine al P.M. l'adempimento tempestivo della prescrizione e il regolare pagamento della sanzione pecuniaria, o il mancato adempimento nei termini.

La p.g. che rileva la situazione da contravvenzionare invierà la comunicazione di notizia di reato alla Procura corredandola con le prescrizioni imposte e, ove possibile, di documentazione fotografica. Destinatario della prescrizione sarà il trasgressore; ma essa andrà notificata anche al rappresentante legale dell'ente.

La procedura estintiva prevede la seguente tempistica:

- il tempo tecnicamente necessario per ottemperare alla prescrizione;
- una sola proroga che può arrivare a un massimo (termine perentorio) di 6 mesi (in presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore);
- 30 giorni dall'invito a pagare la sanzione amministrativa, per il pagamento (termine perentorio);
- 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per la prescrizione, per la verifica dell'adempimento della prescrizione;
- 90 giorni dal termine fissato per l'adempimento della prescrizione, per la comunicazione al PM dell'inadempimento della prescrizione;
- 120 giorni dal termine fissato per l'adempimento della prescrizione, per la comunicazione al PM dell'adempimento della prescrizione e del pagamento.

Durante la procedura amministrativa il procedimento penale resta sospeso. La sospensione peraltro non preclude la richiesta di archiviazione (art. 318-*sexies*)

Negli stessi casi, laddove la complessità del caso lo richieda - ovvero se a rilevare la fattispecie contravvenzionale suscettibile di procedura estintiva fosse un servizio di polizia giudiziaria non specializzato - convergeranno nella redazione della C.N.R., nell'impartire le prescrizioni ovvero (v. *postea*) nella asseverazione delle stesse, gli altri organismi



specializzati, come sopra individuati, mediante predisposizione di una C.N.R. a firma congiunta.

L'asseverazione delle prescrizioni.

La disciplina delle prescrizioni prevede che le prescrizioni impartite debbano essere asseverate – *id est*: validate – “tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata”. Ciò significa che quando a procedere è la polizia giudiziaria non specializzata, è necessario l’auspicato coordinamento con gli organi tecnici competenti in materia ovvero con altri organi di polizia giudiziaria “specializzata”, coordinamento da realizzare – nell’ottica di collaborazione tra enti e polizia giudiziaria – tempestivamente in analogia e nelle forme della nomina degli ausiliari di polizia giudiziaria..

Tendenzialmente, anche laddove a procedere è la polizia giudiziaria specializzata, il potere di asseverazione deve essere esercitato da soggetti sovra-ordinati o comunque diversi dagli operanti che hanno impartito le prescrizioni, posto che - a questi fini - deve essere esercitato un controllo esterno di “fattibilità” tecnica da parte dei responsabili dei vari procedimenti di controllo, secondo le vigenti previsioni.

L’asseverazione delle prescrizioni potrà essere riconosciuta con apposita sottoscrizione del Responsabile della struttura di appartenenza da riportare in calce alle prescrizioni, a seguito di valutazione positiva circa:

- l’efficacia e la pertinenza delle prescrizioni rispetto agli obiettivi che si pongono (ivi inclusa una verifica circa la chiarezza e la non equivocità delle stesse);
- la congruità dei tempi individuati per la regolarizzazione.

Anche per l’eventuale “ricorso” avverso l’attività di asseverazione, l’autorità di riferimento deve ritenersi il P.M.

La procedura di asseverazione ove non sia espletabile dall’organo di pg mediante proprio personale diverso, ove possibile, da quello impiegato per l’accertamento dovrà essere delegato agli organismi tecnici istituzionali (arta – servizio veterinario – ASL...) ai quali sarà impartito dall’organo di pg un tempo di espletamento dell’attività congruo ma compatibile con quelli dettati dal legislatore nel disposto dell’art. 318 quater.

Trascorso inutilmente tale periodo di tempo (evidentemente di natura ordinatoria) l’organo accertatore dovrà rapportarsi con il PM e salvo eventuali profili disciplinari, potrà essere valutata la nomina di un ausiliario di pg specializzato allo scopo dell’asseverazione tecnica

La prova del pagamento.

Per quanto attiene alla prova del pagamento sarà cura dell’interessato produrre copia del versamento effettuato tempestivamente utilizzando il modello F23.

Entrata in vigore.

Resta da dire che il *novum* normativo “non si applica ai procedimenti [già] in corso alla data di entrata in vigore [della nuova norma]”, cioè alla data del 29 maggio 2015. L’utilizzo dell’espressione procedimento [e non processo] attesta che lo sbarramento è apprestato dalla trasmissione degli atti al P.M., con la conseguente iscrizione del “procedimento” nel registro



delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p. In altri termini, il *novum* è inapplicabile ai procedimenti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge n. 68 del 2015.

Esso invece trova applicazione a tutti i procedimenti iscritti al S.I.C.P. dopo il 29 maggio 2015, anche se l'accertamento della contravvenzione è di data antecedente purché l'avvio del procedimento estintivo previsto dalla nuova Legge sia tecnicamente possibile.

La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Da ultimo occorre precisare che il nuovo meccanismo estintivo – in quanto *eccezionale* come tale non suscettibile di applicazione analogica – non si applica alle persone giuridiche, ma solo alle persone fisiche, per il quale è espressamente previsto.

In proposito è noto che, ai sensi dell'art. 25 *undecies* del d.lgs 231/01 e successive modifiche, per talune fattispecie ambientali comprese nel TUA è prevista, in uno con la responsabilità personale penale dell'autore del reato, anche la responsabilità della società, nell'interesse o vantaggio della quale l'autore del reato presupposto abbia agito.

Taluni dei reati-presupposti della responsabilità amministrativa sono quelli contravvenzionali per cui è operativo il meccanismo delle prescrizioni di cui qui ci si occupa e, in particolare:

- per i reati di cui all'art. 137;
- per i reati di cui all'art. 256;
- per i reati di cui all'art. 257;
- per la violazione dell'art. 258, comma 4, secondo periodo;
- per la violazione dell'art. 259, comma 1;

Ai fini della responsabilità amministrativa, occorre accertare, in primo luogo, la veste giuridica della società/ente, attraverso la necessaria visura presso la camera di commercio [ricordo che la responsabilità *de qua* è inapplicabile alle ditte/imprese individuali: Sezione VI, 3 marzo 2004, P.M. in proc. Soc. Ribera].

Occorre accertare poi le generalità del rappresentante legale dell'ente, nell'attualità e al momento della commissione del fatto incriminato [ciò che rileva, poi, per l'Ufficio requirente, ai fini degli adempimenti successivi: notificazioni, informazione di garanzia, costituzione dell'ente].

Occorre soffermare l'attenzione sui presupposti dell'interesse e o vantaggio (cfr. art. 5 del decreto legislativo n. 231 di amministrativa del 2001): ciò che si verifica allorquando si accerti che la violazione della normativa ambientale risulti motivata dalla finalità prognostica di consentire all'ente un risparmio di spese [relativamente ai costi che si sarebbero dovuti sostenere per rispettare la normativa ambientale] o un incremento patrimoniale [accelerazione dell'attività economica non limitata dal pedissequo rispetto dalla normativa ambientale] ovvero risulti comunque avere determinato un vantaggio di tal genere.

Occorre riferire del rapporto qualificato tra il soggetto chiamato a rispondere del reato presupposto e l'ente (cfr. art. 6 e 7 del decreto legislativo n. 231 del 2001: apicale o dipendente).

Infine, è opportuno indicare se ricorrono i presupposti per la "recidiva", ossia se l'ente è già stato oggetto di contestazioni in materia ambientale [nel caso, indicandosi di quali contestazioni si sia trattato e quale sorte abbiano avuto] [ciò che rileva, per l'Ufficio requirente, tra l'altro, ai fini dell'eventuale applicazione, anche in via cautelare, delle misure interdittive]. Anche in tale seconda ipotesi, deve quindi ammettersi che l'organo di vigilanza,



pur procedendo ad impartire la prescrizione all'autore del reato, riferisca subito a questa A.G.
per il più a praticarsi relativamente al procedimento amministrativo a carico dell'ente.

Pescara, 3.3.2016

I Magistrati del Gruppo 1